



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.155

OGGETTO:

Erogazione contributo economico alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santena.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Risulta in collegamento da remoto l'Assessore Alessia Perrone e sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Giust.
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco ROMANO Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione contributo economico alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santena.**

RICHIAMATI:

- il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 29/12/2005;
- l'art. 12 della Legge 241/90 che testualmente recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- l'art. 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, individua le attività considerate di interesse generale per la collettività, tra le quali sono espressamente previste alle lettere I e K:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- il Decreto legislativo n. 120 del 29/08/2023 ha modificato ed integrato il D.lgs. 36/2001 disciplinante la materia degli enti sportivi professionistici e dilettantistici. In particolare:
 - l'art. 1 del D.lgs. 36/2021 definisce associazione o società sportiva dilettantistica il soggetto giuridico che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - l'art. 8 del decreto prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche abbiano l'onere di destinare gli utili e gli avanzi della gestione allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del proprio patrimonio. È vietato distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
- la legge regionale 1 ottobre 2020 n. 23 avente ad oggetto “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva” ed in particolare:
 - l'articolo 3, comma 2 il quale prevede che la Regione persegue la finalità di promozione sportiva mediante l'interazione costante con gli enti locali;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'art. 6, lettera c che prevede l'assegnazione di contributi quale misura per favorire la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità;

RILEVATO che il regolamento comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, definisce i requisiti, i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e agevolazioni necessarie alla realizzazione di iniziative coerenti con le linee programmatiche approvate dall'Amministrazione Comunale;

Per attribuzione di **agevolazioni** si intende la fruizione per un periodo determinato di un bene di proprietà comunale (es comodato d'uso di immobili o attrezzature), la fornitura di un servizio a condizioni agevolate, ossia con corrispettivo ridotto o senza corrispettivo e, ricorrendone i presupposti di legge e regolamentari, l'esonero dal pagamento totale o parziale di canoni e imposte e tariffe;

Per **patrocinio** si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, co-intestazione di programmi, lettere, esenzione dal pagamento di canoni o imposte, ecc.) ed iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa;

DATO ATTO che il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all'art. 36, comma 1, lettera s prevede quanto segue: il C.C. autorizza la G.C. a prevedere ulteriori esenzioni per occupazioni effettuate per ragioni di pubblico interesse, legate anche all'attività di associazioni senza fini di lucro/ONLUS, del territorio santenese, in occasione di organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere e sagre;

ACCERTATO che sotto il profilo del regime fiscale per distinguere le attività commerciali e le attività non commerciali svolte da associazioni non iscritte al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) si fa riferimento all'articolo 148 e seguenti del TUIR e ad alcuni criteri giurisprudenziali, tra cui in particolare:

- gli eventi, i corsi o i seminari devono rientrare nell'attività istituzionale prevista dallo statuto dell'associazione e nei fini generali di tipo sociale che l'associazione persegue;
- assenza di un'organizzazione "rilevante" assimilabile all'attività di impresa;
- il corrispettivo non deve essere superiore ai costi diretti che l'associazione sostiene per produrre quel servizio o quel bene;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VALUTATO CHE alla luce delle disposizioni normative vigenti non sussistono ostacoli alla concessione di contributi a favore dei soggetti istituzionalmente preposti alla valorizzazione del territorio, ovvero associazioni sportive, dilettantistiche o di volontariato sociale, comunque nei limiti di appropriatezza e ragionevolezza della spesa con esplicitazione della corrispondente motivazione;

ACQUISITA agli atti la richiesta di contributo presenta dalla Croce Rossa – Comitato di Santena prot. n. 14381/2023;

RILEVATO che la documentazione riguardante il procedimento di assegnazione di contributi (istanze/rendicontazioni) è stata sottoposta, in fase istruttoria, all'esame preventivo della Giunta Comunale, in qualità di organo competente a deliberare, nelle sedute del 15 e 21 dicembre 2023;

CONSIDERATO il costante e fondamentale supporto dato alla cittadinanza dalla Croce Rossa;

DATO ATTO che la Croce Rossa Italiana:

- opera senza scopo di lucro;
- l'Associazione è iscritta all'Albo degli Organismi Associativi, nella sezione "Sociale";
- organizza e svolge servizio di assistenza socio sanitario in favore dei cittadini;
- nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza svolge i compiti di protezione civile;
- concorre, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito, nazionale, regionale e locale;
- corrisponde al Comune di Santena un canone di affitto pari ad €. 6.197,48 in forza del contratto stipulato in data 1 gennaio 1996 per l'utilizzo dei locali di Via Napoli n. 9;
- l'Associazione collabora con il Comune di Santena, prestando opera di primo soccorso e di presidio durante le manifestazioni che coinvolgono la popolazione santenese;

ACCERTATO che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

DATO ATTO che l'attività svolta dall'Associazione è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR;

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto";



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RISCONTRATO che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla Corte dei Conti – Lombardia nell’adunanza del 20.7.2006 concernente l’ammissibilità dell’erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All’interno dell’orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l’amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l’obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa. Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”;

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo: la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l’erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti;

VISTO altresì l’art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto: “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI EROGARE**, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, un contributo a favore della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santena, mediante accredito sul conto corrente dedicato – di importo pari ad €. 6.500,00, assegnando la relativa spesa al Codice di Bilancio 12.07.1/cap. 1604.103 “Contributo alla croce rossa” - U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese - del Bilancio finanziario 2023/2025, gestione competenza 2023 ed esigibilità 2024;
2. **DI DARE ATTO** che la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell’art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall’art. 20 del regolamento vigente in materia;
3. **DI DARE ATTO** che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato;
4. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
5. **DI DARE ATTO** che le Associazioni dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi dell’art. 20 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa per un periodo non inferiore ad anni 5;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

6. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile Area Socio-Culturale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: ROMANO Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.